

PROTOCOLLO DI INTESA

Le seguenti istituzioni scolastiche:

Istituto	Dirigente scolastico
ITAS "PASTORI"	BELLUZZO AUGUSTO
IIS "LUNARDI"	BOLCATO GABRIELE
CPIA 1 BRESCIA	CHIODA WILMA
IIS "P. LEVI"	CONTE ERSILIA
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO"	COSENTINO MASSIMO
IIS "TARTAGLIA-OLIVIERI"	FONTANA CRISTINA
IIS "GOLGI"	GORGAINI DANIELA
LICEO CLASSICO "ARNALDO"	LAZZARI ELENA
LICEO SCIENTIFICO "COPERNICO"	MARCHI CLAUDIA
IIS "SRAFFA"	PALMIERO NICOLA
IIS "FORTUNY"	POLI GIAMPIETRO
IIS "BERETTA"	RETALI STEFANO
IIS "MANTEGNA"	ROSA GIOVANNI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "DE ANDRE"	RUGGERI DENIS
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "V.GAMBARA"	SCHIFFO PATRIZIA
ITCS "ABBA-BALLINI"	SCOLARI GIOVANNI
LICEO SCIENTIFICO "CALINI"	STRAQUADAINO MELANIA
ITIS "CASTELLI"	TEBALDINI SIMONETTA

VISTI

- D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, in particolare artt. 192-193;
- L. n. 9 del 20.01.1999, *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
- L. n. 144 del 17.05.1999, art. 68: *Obbligo di frequenza di attività formative*;
- D.M. n. 323 del 09.08.1999, *Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
- DPR n. 257 del 12.2000, *Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età*;
- O.M. n. 90 del 21.05.2001, *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001*;
- O.M. n. 87/2004, *Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144*;
- D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*.
- D.L. n. 127 del 9 settembre 2025 convertito nella Legge n. 164 del 30 ottobre 2025 che novella il D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005;
- D.M. n. 218 dell'11 novembre 2025.

CONSIDERATO

- Che nell'ambito territoriale n. 6 Brescia e Hinterland si registrano numerose richieste di passaggio fra diverse istituzioni scolastiche;
- Che si ritiene opportuno adottare per tali passaggi modalità e procedure comuni per garantire uniformità di informazioni e di trattamento;
- Che a tal fine si rende necessario stabilire e sottoscrivere un protocollo comune volto a regolare i passaggi degli studenti che ne facciano richiesta e ad assicurare loro condizioni favorevoli al successo formativo;

unanimemente convengono sul seguente

PROTOCOLLO D' INTESA

Art.1 Ambito del protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'intesa fa riferimento a tutte le situazioni in cui uno studente in età di assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione si trova coinvolto in un passaggio tra istituzioni scolastiche; esso definisce le modalità con cui, compatibilmente con le capacità ricettive della scuola accogliente, saranno attivati i processi relativi alla regolarità del flusso delle informazioni tra l'istituzione di provenienza e quella di destinazione;

Art.2 Riconoscimento della pari dignità

Le differenti offerte formative del territorio hanno pari dignità e qualità. Relativamente a qualsiasi legittima richiesta di passaggio, gli atteggiamenti e i comportamenti, anche verbali, saranno tesi a connotare il passaggio stesso come nuova opportunità di successo formativo per il giovane.

Art.3 Azioni educative connesse al passaggio

Le istituzioni scolastiche, assumendosi la responsabilità educativa nei confronti di ciascun studente, si adoperano affinché il passaggio avvenga una volta messe in atto misure preventive contro il rischio d'insuccesso e realizzati interventi individuali nei quali sia stata considerata la possibilità di un cambiamento di percorso.

A tal fine ogni scuola promuove iniziative di orientamento e riorientamento mirate esclusivamente al successo formativo dello studente, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati: il giovane, la famiglia, i docenti, gli eventuali operatori.

Art.4 Riferimenti concordati circa le condizioni di passaggio

Art. 4.1. Trasferimenti da altra istituzione scolastica del medesimo indirizzo di studi frequentato

1. L'iscrizione dello studente frequentante in altra istituzione scolastica, presentata per una medesima classe del medesimo indirizzo di studio, è accolta in qualunque momento dell'anno se richiesta a motivo di trasferimento della residenza dello studente.
2. In tutti gli altri casi la richiesta d'iscrizione deve intervenire, ordinariamente, fra la conclusione delle attività didattiche di un anno scolastico e la data prevista per l'inizio di quello successivo, ovvero **entro il 12 settembre**; è prevista la possibilità che la richiesta, se debitamente motivata, possa essere accolta anche dopo l'avvio delle attività didattiche, comunque entro e non oltre il **31 gennaio**; se la richiesta interviene a ridosso della conclusione del 1° periodo didattico, l'iscrizione è autorizzata dopo l'acquisizione delle relative valutazioni formalizzate in sede di scrutinio dall'istituzione scolastica di provenienza.
3. L'accoglimento delle richieste d'iscrizione di cui al precedente comma 2 è subordinato

all'effettiva disponibilità di posti in una delle classi di naturale destinazione, tenuto conto dei vincoli normativi che regolano la materia, anche in ordine alla presenza, nel gruppo classe, di studenti certificati ai sensi della L. n. 104/1992 o della L. n. 170/2010 o comunque rientranti nella casistica definita dalla Dir. Min. 27.12.2012; il dirigente scolastico è tenuto ad acquisire preventivamente il parere, non vincolante, del consiglio della classe in cui si prevede di inserire lo studente richiedente l'iscrizione.

- 4- Qualora, a motivo dell'applicazione dei criteri di autonomia e flessibilità di cui al DPR n. 89/2010, art. 10 comma 1, fra il piano degli studi seguito nella scuola di provenienza e quello adottato nell'Istituto si riscontrino differenze che riguardano intere annualità di una o più discipline, l'iscrizione viene accolta con la contestuale attivazione di interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.

Art. 4.2. Trasferimenti fra classi del primo biennio di altro indirizzo di studio

1. I trasferimenti alla corrispondente classe di altro indirizzo di studio nell'ambito del biennio sono consentiti senza formalità, previo colloquio motivazionale con l'ufficio di presidenza, subordinatamente all'effettiva ricettività dell'Istituto, entro il **30 novembre** di ciascun anno scolastico; dopo tale data sono consentiti soltanto successivamente allo svolgimento degli scrutini del 1^a periodo didattico nell'istituzione scolastica di provenienza e comunque **entro e non oltre il 31 gennaio**; l'iscrizione viene accolta con la contestuale attivazione di interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.

Art. 4.3. Trasferimenti alle classi successive alla 2^a da altro indirizzo di studio ed esami integrativi

1. L'iscrizione a una classe successiva alla 2^a da parte di uno studente in possesso dell'idoneità all'anno di corso richiesto ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso, è subordinata al superamento di esami integrativi da sostenere avanti ad apposita commissione e in sessione estiva, che deve concludersi entro il giorno precedente la data di avvio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico fissata dal calendario scolastico d'istituto; dopo tale data, dunque, i passaggi d'indirizzo verso classi successive alla 2^a non sono in alcun modo consentiti.
2. La definizione degli esami integrativi, che possono riguardare un'intera annualità di una o più discipline e/o "integrazioni di programma", è stabilita dal dirigente scolastico dell'Istituto previa comparazione fra i piani degli studi previsti dall'indirizzo di precedente frequenza e da quello per cui è richiesta l'iscrizione.
3. Lo studente che, per effetto dello scrutinio finale di giugno si trovi nella condizione di "sospensione del giudizio", non può sostenere gli esami integrativi di cui al precedente comma 1 prima di aver ottenuto, nella successiva sessione di scrutinio, l'ammissione alla classe successiva dell'indirizzo frequentato; la domanda di ammissione agli esami integrativi presentata dagli studenti che si trovano in tale condizione, dunque, è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; qualora la domanda di ammissione presentata lo preveda espressamente, lo studente può tuttavia sostenere gli esami integrativi per l'accesso all'anno di corso corrispondente a quello d'indirizzo diverso frequentato con esito negativo.
4. Il calendario degli esami integrativi è pianificato tenendo conto di quanto stabilito nel comma

precedente, allo scopo di consentire agli studenti già frequentanti l'Istituto di poter sostenere sia le prove previste per il superamento dei debiti formativi formalizzati nello scrutinio di giugno, sia gli esami integrativi per il passaggio ad altro indirizzo dell'Istituto medesimo; identiche condizioni non possono essere preventivamente assicurate, in assenza di accordi con le altre istituzioni scolastiche del territorio, agli studenti che frequentano istituti diversi.

Art. 4.4. Trasferimenti a seguito di esami di idoneità

Lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità **per non più di due anni di corso** successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il presidente della Commissione d'esame in tale caso è esterno ed è nominato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del normale corso di studi.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Art. 5. Istruzione delle pratiche e iscrizione agli esami integrativi e di idoneità

1. Le domande di ammissione a esami integrativi devono essere presentate presso gli uffici di segreteria ordinariamente **entro e non oltre il 30 giugno**, salvo eventuali motivate deroghe autorizzate dal dirigente scolastico; dopo la pubblicazione del calendario degli esami e dei relativi scrutini della sessione estiva si possono accogliere in deroga, previo accertamento della disponibilità di posti, – comunque non oltre il **15°** giorno precedente l'inizio della sessione - soltanto domande che non comportino l'istituzione di commissioni non già previste da tale calendario.
2. Qualora la domanda sia presentata prima dell'effettuazione delle operazioni di scrutinio finale di giugno, dunque prima che si conosca l'esito valutativo relativo allo studente richiedente, si intende accolta con riserva ed è passibile di eventuale motivata rettifica.
3. La presentazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'istruzione della pratica a cura degli uffici di presidenza, attraverso uno o più colloqui personali con lo studente o, se minorenne, con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, che vanno fissati contattando telefonicamente l'ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico.
4. La domanda di ammissione deve essere corredata dalle ricevute dei seguenti versamenti:
 - a. **tassa erariale** pari a € 12,09, mediante versamento sul c.c.p. n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara", oppure attraverso bonifico bancario, a beneficio di "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche", IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; è dovuta soltanto dagli studenti che devono sostenere esami integrativi o d'idoneità;
 - b. **contributo per spese di segreteria**, mediante versamento **di un contributo, differenziato per esami di idoneità, esami integrativi per accesso a classi successive alla seconda, da determinarsi a cura dei Consigli di Istituto nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni scolastiche**
5. Contestualmente alla presentazione della domanda o nei giorni immediatamente successivi allo studente richiedente sono consegnati in copia i programmi necessari per la preparazione dell'esame o del colloquio.

6. L'ammissione alle classi per effetto di tutte le casistiche di cui ai precedenti articoli, è subordinata al rilascio, da parte dell'istituzione scolastica di provenienza, del prescritto nulla osta, che viene richiesto, nel caso in cui l'iscrizione risulti subordinata al superamento di prove formali, dopo la pubblicazione degli esiti dei relativi scrutini.
7. I requisiti di carriera scolastica previsti per l'ammissione a esami integrativi, se documentabili da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono autocertificati dal richiedente; l'eventuale accertamento di quanto dichiarato è disposto mediante contatti diretti fra le amministrazioni interessate, ai sensi della L. n. 183/2011, art. 15. È comunque facoltà del richiedente produrre copia della documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruzione della pratica.